



Città di Nichelino

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI – BIENNIO 2018 /2019.

PREMESSA

La Città di Nichelino, collocata nella prima cintura torinese, si è da sempre contraddistinta per l'attenzione alle politiche sociali e per la terza età e caratterizzata dalla presenza di un forte associazionismo e da una rete di quartieri che rappresentano un punto di aggregazione in specie per la terza età.

La Città di Nichelino è inoltre dotata di un Centro Sociale per Anziani, luogo di incontro e promozione dei rapporti interpersonali, all'interno del quale interagiscono varie attività anche sportive e culturali.

Al fine di favorire la socializzazione e la vita di relazione degli anziani autosufficienti, si intende procedere all'appalto del servizio di organizzazione e realizzazione dei soggiorni climatici marini per anziani, anche per il biennio 2018/2019, in linea continuativa con i precedenti anni.

Si intende realizzare la gestione del servizio in raccordo e coordinamento con l'Ente, nell'ottica di valorizzare la socialità dei partecipanti, i rapporti con le realtà sociali di riferimento presenti sul territorio, nella considerazione che tale iniziativa è di valore storico per la Città.

Quanto sopra esposto, si pone altresì in linea con i principi indicati nella Legge quadro per la riforma dell'assistenza n. 328 del 08/11/2000, che promuove un sistema integrato di interventi e servizi sociali volti ad eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, attraverso una rete di servizi che garantisca livelli uniformi di assistenza.

INDICE

Premessa

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Articolo 2 - Durata dell'appalto e periodo dei soggiorni

Articolo 3 - Opzioni di modifica del contratto

Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto e suddivisione dei Lotti

Articolo 5 - Località dei soggiorni

Articolo 6 - Turni e numero di partecipanti

Articolo 7 - Disponibilità delle strutture alberghiere

Articolo 8 - Verifica ed individuazione delle strutture alberghiere da parte dell'Amministrazione Comunale

Articolo 9 - Prestazioni delle strutture alberghiere

Articolo 10 - Caratteristiche delle strutture alberghiere

Articolo 11 - Caratteristiche delle camere delle strutture alberghiere

Articolo 12 - Disponibilità di camere singole

Articolo 13 - Servizio spiaggia

Articolo 14 - Trasporto

Articolo 15 - Attività ricreative e di animazione

Articolo 16 - Referente del soggiorno

Articolo 17 - Assistenza al soggiorno

Articolo 18 - Omaggi ricordo, foto e filmato

Articolo 19 - Responsabilità dell'Operatore Economico appaltatore e copertura assicurativa

Articolo 20 - Copertura assicurativa partecipanti

Articolo 21 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico Appaltatore - Obblighi verso il personale.

Articolo 22 - Ospitalità Funzionari e Autorità comunali - Sopralluoghi

Articolo 23 - Rinuncia al soggiorno o rientro anticipato dei partecipanti

Articolo 24 - Rapporti contrattuali con i terzi

Articolo 25 - Subappalto

Articolo 26 - Stipula del contratto e spese contrattuali

Articolo 27 - Cauzione definitiva

Articolo 28 - Modalità di pagamento

Articolo 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 30 - Controlli

Articolo 31 - Penalità

Articolo 32 - Risoluzione del contratto

Articolo 33 - Recesso

Articolo 34 - Sostituzione dell'Operatore Economico aggiudicatario

Articolo 35 - Osservanza leggi e decreti

Articolo 36 - Controversie

Articolo 37 - Misure di sicurezza per la tutela della privacy

Articolo 38 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196

Articolo 39 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la realizzazione di soggiorni climatici marini per anziani per il biennio 2018/2019 secondo le condizioni fissate dal presente Capitolato. CPV: 63511000-4.

In caso di mancato raggiungimento di un adeguato/congruo numero di iscritti per ciascuna località, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non realizzare il servizio in tutti i siti proposti in sede di gara e di modificarlo sulla base delle iscrizioni pervenute.

ARTICOLO 2

Durata dell'appalto e periodo dei soggiorni

L'appalto avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla stipulazione del contratto o dalla consegna del servizio se anteriore, comunque, sino alla conclusione dell'ultimo turno di soggiorno della stagione 2019 e risolta ogni contestazione o pendenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori due anni, anche per anni uno e, successivamente ed eventualmente, per ulteriori anni uno, sulla scorta di una motivata valutazione dell'andamento del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

I soggiorni sono indicativamente previsti nei seguenti periodi:

Anno 2018

- **1° TURNO: partenza: sabato 26 maggio - ritorno: sabato 9 giugno 2018**
- **2° TURNO: partenza: martedì 28 agosto 2018 - ritorno: martedì 11 settembre 2018**

Le date predette, potranno subire modificazioni previo accordo fra le parti.

Per l'anno 2019 le date dei soggiorni saranno stabilite in accordo con l'operatore economico aggiudicatario, fermo restando il mantenimento dei periodi di massima indicati.

ARTICOLO 3

Opzioni di modifica del contratto

a) L'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare l'erogazione del servizio, alle condizioni convenute, oltre la scadenza del contratto nelle more di espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

b) Non sono autorizzate le varianti di cui all'art. 95 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in sede di presentazione dell'offerta.

c) Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ARTICOLO 4

Corrispettivo dell'appalto e suddivisione dei Lotti

Il corrispettivo complessivo del servizio è stimato in € 345.500,00= annui IVA esclusa (considerando sia gli hotel a 3 stelle che gli hotel a 2 stelle) per un numero presunto di 700 partecipanti annui e sarà suddiviso in 2 lotti:

Lotto 1 – Rimini e altre località della Riviera Romagnola proposte dall'Operatore Economico in sede di gara (per un numero presunto di 550 partecipanti suddivisi in due turni).

Importo massimo pro-capite:

- € 470,00= IVA esclusa - per un importo annuo a base di gara di € 188.000,00= (400 partecipanti circa suddivisi in due turni) per il pacchetto che preveda l'alloggiamento in Hotel 3 stelle;
- € 450,00= IVA esclusa - per un importo annuo a base di gara di € 67.500,00= (150 partecipanti circa suddivisi in due turni) per il pacchetto che preveda l'alloggiamento in Hotel 2 stelle.

Lotto 2 – Località della Toscana proposta dall'Operatore Economico in sede di gara (per un numero presunto di 150 partecipanti suddivisi in due turni).

Importo massimo pro-capite: € 600,00= IVA esclusa - per un importo annuo a base di gara di € 90.000,00= per il pacchetto che preveda l'alloggiamento nei soli Hotel a 3 stelle.

L'importo riferito agli oneri per la sicurezza è pari a 0,00= (zero) in quanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non sussistono interferenze tra le attività che l'impresa dovrà porre in essere all'interno delle strutture.

In caso di inadempienze l'Amministrazione Comunale potrà risolvere anticipatamente il contratto riconoscendo gli oneri relativi al servizio effettivamente prestato (art. 108 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il prezzo di aggiudicazione riferito all'importo pro-capite di ogni soggiorno è impegnativo e vincolante e non potrà subire variazioni per tutta la durata del contratto. La Stazione Appaltante non prevede l'adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 5

Località dei soggiorni

Le strutture alberghiere, messe a disposizione per i soggiorni marini, devono essere situate nelle seguenti località:

Emilia Romagna

- Rimini e precisamente nei quartieri di Miramare, Rivazzurra, nei pressi delle terme e Marebello e non devono essere localizzate nella zona compresa fra la ferrovia e il Viale Mantova o suo proseguimento Viale Guglielmo Marconi.

- altre località della Riviera Romagnola proposte dall'Operatore Economico in sede di gara

Toscana

- località proposta dall'Operatore Economico in sede di gara

ARTICOLO 6

Turni e numero di partecipanti

I soggiorni climatici marini potranno prevedere la partecipazione del seguente numero di persone, presuntivamente nelle seguenti date per l'anno 2018 e in pari periodo nell'anno 2019:

1° TURNO: dal 26 maggio al 9 giugno 2018

Lotto n. 1 - n. 300 partecipanti circa

Lotto n. 2 - n. 80 partecipanti circa

2° TURNO: dal 28 agosto all'11 settembre 2018

Lotto n. 1 - n. 250 partecipanti circa

Lotto n. 2 - n. 70 partecipanti circa

Il numero dei partecipanti potrà subire delle variazioni, per difetto o per eccesso. Pertanto l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di comunicare il numero esatto delle richieste di partecipazione, con congruo preavviso (indicativamente entro il 20 del mese di maggio, per il primo turno ed entro la fine del mese di luglio, per il secondo turno).

Per le stagioni estive 2018 e 2019, si precisa che:

- il numero dei partecipanti preventivato per ogni soggiorno è stimato sulla base dell'esperienza storica degli ultimi tre anni. Tale numero non impegna il Comune, potendo esso variare in

aumento o in diminuzione in relazione alle iscrizioni degli anziani o per qualsiasi altra causa non imputabile al Comune medesimo. In ogni caso deve essere garantito il soggiorno anche con il numero minimo di partecipanti preventivato per ogni soggiorno;

- ai soggiorni possono partecipare i cittadini residenti a Nichelino che abbiano compiuto 55 anni e siano in condizione di autosufficienza. I non residenti, fermo restando il requisito dei 55 anni, potranno partecipare sulla base della disponibilità di posti offerti ad esaurimento delle iscrizioni dei residenti, ad eccezione dei non residenti che partecipino al soggiorno in coppia con un cittadino residente e che richiedano la sistemazione nella medesima stanza;
- qualora venisse superata la quantità massima di partecipanti come sopra indicata, l'Appaltatore dovrà ampliare il servizio assicurando ai partecipanti le stesse condizioni dell'offerta presentata, impegnandosi ad individuare altre strutture limitrofe a quelle offerte, che potranno essere visionate nel corso del sopralluogo di verifica, per valutarne la rispondenza ai requisiti richiesti e il cui utilizzo sarà comunque subordinato all'accettazione da parte del Comune. E' facoltà dei partecipanti alla gara proporre in sede di selezione strutture alberghiere ulteriori ed aggiuntive da utilizzare come riserva in caso di maggiori domande di partecipazione.

In quest'ultimo caso, il ricorso all'utilizzo di struttura/e aggiuntiva/e, sarà subordinato all'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali rinunce, per qualsiasi motivo, da parte degli iscritti, comunicate al competente ufficio Comunale entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno precedente la partenza, saranno protocollate e tempestivamente trasmesse via fax e/o tramite e-mail all'Operatore Economico aggiudicatario. In tal caso il Comune non corrisponderà all'Operatore Economico il costo del relativo soggiorno.

Gli albergatori contattati dall'Operatore Economico affidatario avranno l'obbligo di verificare l'identità di ciascun ospite dell'albergo confrontando gli elenchi dei partecipanti trasmessi dal Comune all'Operatore stesso.

Per la stagione estiva 2019, si precisa che:

- rispetto ai periodi di soggiorno previsti tra maggio e giugno e tra agosto e settembre, le date di svolgimento saranno comunicate con esattezza entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- rispetto alle strutture alberghiere proposte, potranno essere richieste variazioni in base ai risultati dell'analisi del gradimento dei partecipanti ai soggiorni della stagione precedente, compresa la sostituzione di strutture alberghiere che non hanno ottenuto una valutazione positiva nella precedente stagione. Tale eventuale richiesta di variazioni sarà presentata all'Appaltatore entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- parimenti, l'Appaltatore potrà proporre entro il mese di febbraio di ciascun anno variazioni rispetto alle strutture alberghiere, motivate da indisponibilità della struttura alberghiera per la stagione interessata, dovuta a fatto intervenuto successivamente all'appalto del servizio e non imputabile all'Appaltatore, ovvero disponibilità di struttura alberghiera di livello superiore o con servizi e caratteristiche migliorative rispetto a quella proposta per la stagione precedente.

ARTICOLO 7

Disponibilità delle strutture alberghiere

L'Operatore Economico concorrente dovrà prendere contatti con le strutture alberghiere da proporre in sede di gara ed attestarne la disponibilità ai fini dell'offerta.

All'elenco degli alberghi, indicati nell'offerta tecnica, dovranno essere allegate le dichiarazioni di "accettazione di svolgimento del servizio in caso di aggiudicazione" di tutti gli albergatori interessati.

Gli albergatori indicati saranno svincolati dall'impegno al termine delle procedure di gara e comunque, presuntivamente, entro e non oltre il 16 marzo 2018.

A seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione, l'Operatore Economico affidatario del servizio provvederà a stipulare i contratti con le singole strutture alberghiere e ad informare le stesse circa le attività previste dal programma ricreativo-culturale.

ARTICOLO 8

Verifica ed individuazione delle strutture alberghiere da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di scegliere, tra le diverse strutture alberghiere proposte in sede di offerta e verificate durante il sopralluogo, quelle che più ritiene adeguate alle esigenze degli anziani e/o per le quali gli stessi non abbiano espresso un giudizio di inefficienza nella valutazione riferita ai precedenti soggiorni.

Gli alberghi indicati in sede di offerta dall'Operatore Economico aggiudicatario, nonché quelli aggiuntivi in caso di un maggior numero di richieste di partecipazione, **non potranno più essere sostituiti dopo il sopralluogo effettuato dai referenti dell'Amministrazione Comunale, se non per causa di forza maggiore, o non imputabile all'Operatore aggiudicatario, dimostrabile con idonea documentazione, né per mancanza di definizione contrattuale.**

In seguito alla verifica di idoneità, l'Amministrazione confermerà, con apposita comunicazione, la scelta delle strutture alberghiere, nonché quelle individuate come "riserva" in caso di maggiori domande di partecipazione, riservandosi il diritto di ricusare le strutture alberghiere che non siano in grado di soddisfare le condizioni del presente Capitolato.

Tale scelta non sarà sindacabile dall'Operatore Economico.

La predetta comunicazione di scelta degli alberghi ritenuti idonei dall'Amministrazione, dovrà essere restituita sottoscritta dall'Operatore Economico e firmata per accettazione dagli albergatori scelti.

In ogni caso gli alberghi sostituiti dovranno avere almeno le medesime caratteristiche e fornire gli stessi servizi di quelli originari, e potranno essere utilizzati solo previa accettazione ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

In caso di non soddisfazione rispetto a tutte le strutture alberghiere offerte in sostituzione, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dall'aggiudicazione e aggiudicare ad altro offerente che segue in graduatoria.

Nel caso in cui le condizioni di trattamento alberghiero, al momento dell'inizio di ciascun soggiorno, fossero difforni da quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la sostituzione dell'albergo.

In tal caso l'Operatore Economico dovrà provvedere entro 24 ore alla nuova sistemazione dei partecipanti ed al trasporto dei loro bagagli.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà responsabile nel caso di discordanze con i requisiti previsti dal presente Capitolato non rilevate e/o rilevabili nel corso del sopralluogo.

ARTICOLO 9

Prestazioni delle strutture alberghiere

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

- a) il soggiorno deve prevedere trattamento di pensione completa per il periodo di due settimane (14 notti), dal pranzo del 1° giorno di arrivo alla colazione del 15° giorno della partenza;
- b) il vitto deve essere variato quotidianamente e adeguato alle esigenze degli ospiti. L'igiene, la freschezza e la qualità dei cibi devono essere garantite. Le porzioni devono essere abbondanti. L'albergo deve essere dotato di cucina e i cibi devono essere preparati all'interno della struttura alberghiera. Non è consentita la somministrazione di cibi forniti attraverso un servizio di catering esterno;
- c) la cucina dovrà essere curata e permettere di garantire il trattamento di pensione completa a persona, come di seguito indicato:

COLAZIONE :

Bevande calde (caffè, latte, tè), pane, burro, marmellata, yogurt, biscotti o fette biscottate, brioches, spremute di frutta fresca o succhi.

PRANZO/CENA :

A scelta tra: due primi, due secondi di carne o pesce o eventuali alternative, un contorno di verdura cotta o fresca, frutta di stagione o dolce, 1/4 di litro di vino e 1/2 litro di acqua minerale, antipasto a buffet almeno 2 volte durante il soggiorno.

Dovranno essere realizzati menù equilibrati dal punto di vista nutrizionale e garantite preparazioni semplici, senza pregiudicare il sapore e la gradevolezza dei piatti, nel rispetto del D.Lgs. n. 193/2007 e s.m.i., e nel rispetto dei regolamenti comunitari in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Tutte le tipologie di carne utilizzate dovranno provenire da macelli e laboratori nazionali debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il vitto dovrà essere variato quotidianamente e adeguato alle esigenze degli ospiti garantendo:

- igiene, freschezza e qualità;
- fruizione di un pasto dietetico e/o differenziato in casi di particolare necessità, a richiesta e su presentazione di certificazione medica;

Il cambio di tovaglie e tovaglioli dovrà avvenire di norma tre volte la settimana secondo necessità.

I pasti dovranno essere serviti nei seguenti orari:

- colazione inizio ore 8.00 fine ore 10.00
- pranzo inizio ore 12.30 fine ore 14.00
- cena inizio ore 19.00 fine ore 20.30

L'albergo, su richiesta (effettuata con un giorno di anticipo) dell'anziano sottoposto a terapia termale, dovrà prevedere la fornitura della colazione prima o dopo l'orario previsto.

Non potranno sussistere trattamenti differenti tra il/i gruppo/i della Città di Nichelino ed altri clienti. I partecipanti ai soggiorni, per le eventuali consumazioni usufruite al bar corrisponderanno le tariffe applicate dall'albergo;

d) il personale operante nell'albergo deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio;

e) eventuali problemi che si verificassero durante il soggiorno: es. serrande rotte, perdite d'acqua, ecc., dovranno essere tempestivamente risolti.

ARTICOLO 10

Caratteristiche delle strutture alberghiere

Gli Operatori Economici dovranno allegare all'offerta una cartina della località di soggiorno con l'indicazione dell'ubicazione degli alberghi proposti.

Categoria degli alberghi:

Gli alberghi dovranno appartenere alle categorie sia 2 (due) che 3 (tre) stelle, per le località di Rimini e della Riviera Romagnola affinché gli utenti possano scegliere sulla base del servizio offerto su due livelli di qualità.

Per la località della Toscana dovranno appartenere unicamente alla categoria 3 (tre) stelle.

Gli Operatori Economici, nel progetto Tecnico, dovranno indicare l'elenco degli alberghi messi a disposizione per i soggiorni, con denominazione, indirizzo, **categoria espressa in stelle**, numero di camere **disponibili** con balcone, numero di camere **disponibili** con balcone esposto su lato strada, numero di camere **disponibili** ai piani terra/primo, distanza delle strutture alberghiere dalle spiagge.

Per "Camere disponibili" si intende l'effettiva messa a disposizione del servizio di cui al presente capitolato nei periodi di soggiorno.

Le strutture dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) avere i requisiti obbligatori richiesti per le categorie a due e tre stelle;

- b) essere in grado di ospitare – ognuna – un numero di partecipanti similare, corrispondente indicativamente ad un autobus da 53/55 posti;
- c) essere situate nelle località indicate all'art. n. 5 del presente Capitolato,
- d) essere situate fronte mare o raggiungibili con il solo attraversamento pedonale del lungomare o – comunque – ad una distanza non superiore a 200 metri in linea d'aria dal mare. Ubicate in zone non fronte ferrovia ed eccessivamente rumorose, essere ben collegate con mezzi di trasporto al centro città. Nel caso in cui la struttura proposta non corrisponda pienamente all'ubicazione richiesta dal presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di prenderla in considerazione solo qualora questa offra standard di qualità superiore rispetto ai requisiti obbligatori richiesti;
- e) essere dotate di una sala TV e di una sala soggiorno, non coincidente con la sala da pranzo, sufficientemente ampia per consentire agli ospiti momenti di incontro, ricreativi o di relax. Tutti i locali dovranno essere accessibili a mezzo ascensore, o comunque facilmente raggiungibili da utenti anziani;
- f) essere dotate di ascensore in grado di servire le camere e non presentare barriere architettoniche tali che rendano difficoltosa la mobilità, tenuto conto della particolare utenza;
- g) garantire la sistemazione dei partecipanti in camere doppie, con servizi interni e tutte raggiungibili al piano dall'ascensore;
- h) essere raggiungibili fino al loro ingresso dagli autobus, con assistenza all'arrivo e alla partenza al carico e scarico bagaglio e con intervento a favore della particolare utenza.

Gli Operatori Economici partecipanti, per quanto riguarda il Lotto 1, dovranno proporre almeno due strutture alberghiere in grado di ospitare persone disabili su carrozzella, mentre per il Lotto 2, dovranno proporre almeno una struttura dotata di tali caratteristiche.

Le strutture alberghiere proposte dovranno essere disponibili per il sopralluogo di verifica da parte dei referenti dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 11

Caratteristiche delle camere delle strutture alberghiere

Tutte le camere messe a disposizione in sede di offerta, dovranno avere lo stesso standard di qualità con le seguenti caratteristiche:

- a) essere prive di barriere architettoniche;
- b) essere dotate di bagni interni sufficientemente ampi, dotati di tutti gli accessori idrosanitari fissi (lavandino, preferibilmente bidet o, come possibilità secondaria, doccia e wc) e un adeguato spazio doccia/piatto doccia tale da evitare il ristagno dell'acqua e il conseguente allagamento del bagno, onde permettere, senza disagio, la mobilità dell'anziano (es. con presenza di box/tenda) e funzionanti ad acqua fredda e calda. Qualora il bagno fosse privo di finestra dovrà essere dotato di un sistema di aspirazione perfettamente funzionante;
- c) essere dotate di un apparecchio telefonico o di un citofono;
- d) essere dotate di televisore in ogni camera;
- e) i letti dovranno essere dotati di rete ortopedica in legno o ferro ed avere materasso ignifugo e sfoderabile di ottima qualità, antiallergico ed ergonomico che consenta di poter dormire in modo sano e con una corretta posizione della colonna vertebrale;
- f) almeno due camere per struttura alberghiera dovranno prevedere la possibilità dell'aggiunta di un terzo letto.

L'impianto di climatizzazione, qualora presente nelle camere, dovrà essere fruibile, senza richiesta di maggiorazione.

Nelle camere il cambio delle lenzuola e delle federe dovrà avvenire almeno due volte nell'arco del soggiorno; mentre il cambio degli asciugamani (previsti in telo da bagno, viso e bidet) dovrà avvenire almeno tre volte la settimana (e comunque secondo necessità).

Le camere e le parti comuni dovranno essere accuratamente pulite, ogni giorno.

Non si accetteranno camere situate in piani mansardati, o anche solo parzialmente seminterrati ovvero ubicati in cd. "dependance" non direttamente collegate alla struttura principale.

ARTICOLO 12

Disponibilità di camere singole

Dovrà essere assicurata la disponibilità di camere singole con bagno privato in rapporto di una ogni 10 (dieci) partecipanti. L'offerta dovrà indicare il numero di camere singole disponibili per ogni struttura ed il costo del supplemento a soggiorno a carico degli ospiti, che dovrà essere uguale per tutti gli alberghi e per tutti i turni nonchè distinto per categoria 2 Stelle e 3 Stelle.

ARTICOLO 13

Servizio spiaggia

Il servizio spiaggia dovrà essere convenzionato con uno stabilimento/i balneare/i prossimo/i alle strutture alberghiere per l'intero periodo del soggiorno, comprendere un ombrellone ogni 2 sedie sdraio/lettini e rientrare nel costo pro-capite.

ARTICOLO 14

Trasporto

L'organizzazione del trasporto è a carico dell'Operatore Economico appaltatore e il costo deve essere compreso nell'offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:

Il trasporto deve avvenire mediante autopullman GT e dotato di tutti i più moderni comfort, da Nichelino alla località di soggiorno e viceversa. Non saranno accettati autopullman a due piani, senza l'autorizzazione del Comune.

Nell'offerta dovrà essere indicata la ragione sociale, l'indirizzo ed il telefono dell'Operatore Economico al quale verrà affidato il servizio di trasporto.

L'Appaltatore dovrà assicurarsi che il trasporto avvenga con automezzi:

- debitamente immatricolati ed in servizio di noleggio da rimessa e pubblico di linea;
- coperti da idonea polizza di assicurazione R.C.;
- forniti di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate;
- efficienti dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico ed in possesso del visto di revisione tecnica annuale;
- condotti da personale dipendente in possesso della prescritta patente di guida cat. D e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);

I trasferimenti che si svolgeranno durante l'intero soggiorno dovranno rispettare la normativa sopra indicata.

Nel giorno stabilito per la partenza da Nichelino, i pullman dovranno trovarsi in Via Paesana s.n. - adiacente al Centro Sociale per Anziani "Nicola Grosa", in ordine di numero. Sul parabrezza dovranno riportare in maniera visibile il numero, l'indicazione della località e dell'albergo/ghi verso cui sono diretti.

Le partenze sono previste indicativamente nei seguenti orari:

- per la Località del Lotto 1 (Romagna): alle ore 5,30
- per le Località del Lotto 2 (Toscana): alle ore 7,00

Anche il rientro è previsto lungo la Via Paesana s.n., salvo eventuali modifiche che saranno tempestivamente comunicate all'Operatore Economico aggiudicatario.

ARTICOLO 15

Attività ricreative e di animazione

Nell'offerta, l'Operatore Economico concorrente dovrà tenere conto che il soggiorno tende a soddisfare la necessità per l'anziano di vivere attivamente il momento della vacanza e non deve essere esclusivamente una fruizione passiva di momenti di riposo. Pertanto dovranno essere incluse nell'offerta le seguenti attività ricreative, con libera adesione da parte degli ospiti:

- a) drink di benvenuto;
- b) n.1 serata danzante gratuita, da programmare durante il primo periodo del soggiorno, presso locali tipici e "balere" del territorio, che dovranno prevedere un rinfresco a base di dolci tipici,

una bottiglia di spumante ogni 4 partecipanti e una bibita analcolica o acqua minerale a testa.

La serata dovrà essere organizzata, per quanto possibile, in un locale in grado di contenere tutti i partecipanti di ciascun turno del soggiorno. Nel caso in cui il locale si trovi in una località diversa da quella del soggiorno, per ciascun gruppo di partecipanti dovrà essere previsto il trasporto gratuito con autobus riservato, con partenza dall'albergo e arrivo alla sala danzante e viceversa;

- c) disponibilità in albergo e spiaggia di attrezzature per giochi di società, gare e tornei adeguati per la tipologia di clientela (mazzi di carte, serie di bocce, tombola, ecc...), tenendo in considerazione la consegna di premi per i primi classificati ed eventuali ulteriori gadget;
- d) informazione agli ospiti su tutte le escursioni che possono essere effettuate anche singolarmente con i mezzi pubblici a disposizione, nonché su tutte le manifestazioni in calendario sia nella località di soggiorno che in quelle limitrofe (sia a pagamento che gratuite);
- e) realizzazione e consegna di una foto di gruppo, ad ogni partecipante;
- f) consegna di una foto di gruppo per ogni albergo al Comune.

ARTICOLO 16

Referente del soggiorno

Nel corso di ciascun soggiorno, per fare fronte alle esigenze relative alla gestione del gruppo e per la risoluzione di problemi legati all'andamento del soggiorno stesso, l'Operatore Economico dovrà garantire la presenza di un proprio referente gradito all'Amministrazione, munito di poteri decisionali, sempre rintracciabile mediante telefono cellulare, con oneri a carico dell'Operatore Economico stesso, inclusi eventuali rimborsi spese.

Tale referente dovrà essere presente all'arrivo del/i gruppo/i per risolvere eventuali contrattempi relativi alla sistemazione alberghiera ed essere reperibile presso un albergo "designato" nei primi due giorni del soggiorno ed almeno due volte alla settimana in seguito; dovrà comunque essere rintracciabile e presente per tutta la durata del soggiorno stesso.

Il referente dovrà svolgere funzioni di supporto e collegamento con il Comune verificando, in collaborazione con il Funzionario Comunale, l'avvio del servizio.

ARTICOLO 17

Assistenza al soggiorno

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

a) Assistenza infermieristica e medica.

Assistenza infermieristica e medica per l'intera durata del soggiorno, consistente nella disponibilità di un medico convenzionato per visite in albergo e prescrizione di farmaci e l'assistenza infermieristica per la continuazione delle terapie in corso e quelle che si renderanno necessarie durante il soggiorno, in albergo o ambulatorio. Per questo servizio i costi del trasporto sono a carico dell'Appaltatore.

Il partecipante con problemi di salute dovrà avvisare l'animatore/accompagnatore o referente, il quale dovrà provvedere a contattare il medico convenzionato sopraindicato o la guardia medica di turno e, se possibile, accompagnare l'anziano presso l'ambulatorio medico. Per questo servizio i costi del trasporto sono a carico dell'Appaltatore.

I farmaci sono a carico dell'utente.

Eventuali altri trasporti, prestazioni a carattere specialistico e farmaci prescritti saranno a carico dell'anziano.

E' prevista la misurazione della pressione arteriosa da effettuarsi al bisogno e comunque due volte durante il periodo di soggiorno, attraverso strumentazioni portatili per il tramite degli animatori/accompagnatori.

b) Servizio di animazione.

In ciascuna struttura alberghiera dovrà essere presente un animatore/accompagnatore con esperienza nel settore.

Gli animatori/accompagnatori (un animatore/accompagnatore ogni cinquanta partecipanti) dovranno possedere inoltre una buona conoscenza del territorio e dei servizi presenti nel luogo del soggiorno, anche attraverso momenti formativi.

Gli animatori/accompagnatori dovranno possedere buone capacità professionali derivanti da pertinente formazione e/o esperienza maturata nel settore dell'animazione/accompagnamento, come da curriculum.

Deve prevedersi la possibilità di reclutare almeno una parte di animatori/accompagnatori sul territorio di Nichelino. A tal fine il Comune potrà mettere a disposizione locali per la selezione del suddetto personale. I servizi competenti sul territorio potranno promuovere la ricerca del personale idoneo.

Dovranno altresì garantire i seguenti servizi:

- assistenza viaggio andata e ritorno;
- assistenza 24 ore su 24;
- interfaccia nei rapporti con gli albergatori e bagnini a garanzia del buon trattamento;
- assistenza per le eventuali necessità medico sanitarie (qualora uno dei partecipanti dovesse incorrere in problemi di salute, l'animatore/accompagnatore o referente, dovrà avvisare l'Operatore Economico per essere sostituito nell'attività con gli anziani, informare il funzionario del Comune per fornire informazioni sull'accaduto e, trattenersi con l'ammalato fino a nuova disposizione);
- assistenza durante le gite, la/le serata/e danzante/i e le attività turistico ricreative inerenti;
- attività e giochi di animazione (es. organizzazione di giochi, tornei, ginnastica, ecc.), per i quali dovranno essere previsti premi finali ai vincitori.

L'Operatore Economico dovrà indicare, obbligatoriamente e preventivamente alla realizzazione dei singoli turni di soggiorno, i nominativi del personale incaricato a svolgere le attività di animazione e relativi curricula, facendone trasmissione almeno cinque giorni prima della data di riunione del gruppo. L'Operatore Economico sarà parimenti obbligato a trasmettere almeno cinque giorni prima della data della riunione il programma di animazione da realizzare durante il soggiorno, contenente puntuale indicazione delle attività e spettacoli, che verrà presentato agli anziani partecipanti in sede di riunione.

L'Operatore Economico dovrà inviare al termine di ogni singolo turno (entro max sette giorni), le schede di gradimento predisposte dal Comune, compilate dai partecipanti con allegato una sintetica relazione dell'accompagnatore di riferimento che evidenzia osservazioni, suggerimenti e criticità riscontrate.

ARTICOLO 18

Omaggi ricordo, foto e filmato

A fine soggiorno dovrà essere previsto un omaggio ricordo per tutti i partecipanti.

Si chiede altresì la realizzazione di:

- un filmato - durata complessiva 20'/30' circa - in cui vengano ripresi i momenti più importanti e rappresentativi della vacanza (non solo della serata danzante), con una panoramica presso ogni albergo (riprese e montaggio con musiche), ogni località e ogni turno;
- una foto ricordo di gruppo per ogni albergo all'Ente promotore.

ARTICOLO 19

Responsabilità dell'Operatore Economico appaltatore e copertura assicurativa

L'Operatore Economico appaltatore si obbliga a sollevare il Comune – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e, comunque, per obbligazioni casualmente riconducibili alle attività e prestazioni oggetto dell'appalto.

Le spese eventualmente sostenute a tali titoli dal Comune, saranno dedotte dalla cauzione o comunque rimborsate dal contraente.

L'Operatore Economico appaltatore deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i partecipanti ai soggiorni e ai terzi in genere, per danni derivanti da attività di Appaltatore nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune o ai partecipanti e ai terzi in genere.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'appalto.

A tal fine l'Appaltatore dovrà dimostrare di avere in corso, con una primaria Compagnia di Assicurazione, idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi, persone e cose, e verso prestatori di lavoro a copertura delle ipotesi di responsabilità sopra descritte, con massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per persona.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

Copia integrale della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, dal contraente al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, successivamente alla scadenza del contratto, o per un periodo non superiore di 12 (dodici) mesi dalla sua scadenza.

Inoltre l'Appaltatore dovrà garantire copertura assicurativa di assistenza ai partecipanti come specificato al successivo articolo.

ARTICOLO 20

Copertura assicurativa partecipanti

L' Operatore Economico appaltatore deve garantire i rimborsi/spese descritti nel presente articolo.

A tale scopo l'Operatore, oltre alle assicurazioni previste al precedente articolo, dovrà garantire copertura assicurativa di assistenza ai partecipanti per le seguenti prestazioni:

- a) rimborso di spese ospedaliere, mediche e farmaceutiche a seguito di infortuni o malattie invalidanti insorte durante il viaggio e/o il soggiorno fino ad una spesa massima di € 1.000,00;
- b) infortuni occorsi ai partecipanti durante il soggiorno, con tutela 24 ore su 24, e senza franchigia, con massimale minimo non inferiore a 25.000,00 (venticinquemila) euro in caso di morte e con massimale minimo non inferiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro in caso di invalidità permanente;
- c) il rientro in autoambulanza del malato o del ferito presso la dimora abituale o una struttura sanitaria disponibile nella zona territoriale di Nichelino, qualora le condizioni gravi e documentate non consentano il rientro con altro mezzo (si precisa che, qualora l'anziano non gradisca il ricovero presso la struttura individuata, dovrà provvedere a proprie spese per una soluzione alternativa);
- d) il rientro del malato o del ferito o della salma; il rientro dovrà essere garantito anche se la malattia o il decesso è dovuto all'aggravamento di patologie in atto al momento della partenza. In caso di decesso, anche per malattie pregresse, organizzazione e rimborso spese per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura, fino ad una spesa massima di € 5.000,00;
- e) il rimborso di spese mediche specialistiche e di eventuali apparecchiature ortopediche necessarie per il rientro del malato;
- f) il rientro anticipato in caso di lutto in famiglia;
- g) il rimborso delle spese di viaggio A/R e di ospitalità in struttura alberghiera per un familiare

nel caso di ricovero ospedaliero o di decesso del partecipante, per il tempo necessario al rientro del malato o della salma;

- h) il rimborso in caso di interruzione del soggiorno per cause dipendenti dall'Operatore aggiudicatario o dalle strutture alberghiere ospitanti.

Si specifica che la copertura assicurativa è richiesta anche per patologie in atto al momento della partenza e deve valere anche per persone di età superiore ai 75 anni.

L'Operatore Economico appaltatore dovrà provvedere al pagamento dei rimborsi e spese sopra indicate, per via diretta o per il tramite dell'assicurazione. Non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del turno di soggiorno. Il termine potrà essere più lungo in caso del protrarsi delle pratiche assicurative su debita documentazione.

In caso di infortunio durante il soggiorno l'Operatore si attiverà tempestivamente con un proprio incaricato per l'avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria.

Qualora la polizza stipulata non prevedesse tali coperture, il contraente ne risponderà in proprio.

L'Operatore Economico appaltatore dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, copia della/e polizza/e assicurativa/e contenente/i le suddette condizioni.

ARTICOLO 21

Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico Appaltatore - Obblighi verso il personale.

L'Operatore Economico Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili), ed in genere di tutte le prescrizioni di legge indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

L'Operatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del Capitolato, l'Operatore Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative ed in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

Il personale utilizzato dall'Operatore Appaltatore (dipendenti, soci, collaboratori, volontari) viene regolarmente iscritto a libro paga, qualora dipendente, e ne viene comunque garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

Tutti gli operatori che prestano la propria attività alle dipendenze dell'Operatore Appaltatore non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune, pertanto il Comune non ha alcun obbligo nei confronti degli stessi e non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero subire o procurare ad altri, durante lo svolgimento del servizio affidato.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto l'Operatore Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. L'Operatore Appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, collaboratori e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dirigenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito col Comune.

L'Operatore Appaltatore deve indicare la tipologia di contratto applicato ed è obbligato al rispetto degli standard di trattamento salariale e della normativa previdenziale e assicurativa del settore.

L'Operatore Appaltatore, qualora fosse una Cooperativa sociale, o consorzio di Cooperative sociali, in nessun caso richiederà agli operatori, quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo, l'adesione in qualità di socio-lavoratore. Tale adesione potrà avvenire su

esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

L'Operatore Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati e libera il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi appaltati.

E' facoltà del Comune richiedere all'Operatore Economico, ogni qualvolta lo ritenga necessario, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti citati nel presente capitolato, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi individuali. In caso di inottemperanza dei suindicati parametri accertati dal Responsabile del Servizio o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, si provvederà alla sospensione automatica dei pagamenti per l'ammontare indicato dall'Ispettorato, fino al momento in cui la vertenza non risulti definitiva. In tale caso l'Operatore Appaltatore non potrà opporre eccezioni o avere titolo per il risarcimento dei danni.

L'Operatore Appaltatore si impegna altresì ad osservare le norme contenute nel Protocollo di Intesa per il contrasto del lavoro irregolare, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 9.10.2007 e l'accordo per la qualità dei servizi e per la garanzia dei diritti dei lavoratori impiegati dalle Cooperative aggiudicatrici degli appalti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 16.9.2008.

L'Operatore Appaltatore dovrà inoltre portare a conoscenza degli albergatori le condizioni del presente capitolato e dovrà richiedere che il trattamento del personale degli alberghi sia conforme agli standard come sopra descritto. Il Comune si riserva di richiedere all'Operatore Appaltatore documentazione che attesti la regolarità del trattamento di tutto il personale impiegato nel soggiorno. Tra il Comune e il proprietario o gestore della struttura alberghiera, non deriva dal presente capitolato alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto sia esso economico che legale, intercorre direttamente con l'Operatore Appaltatore.

ARTICOLO 22

Ospitalità Funzionari e Autorità comunali - Sopralluoghi

Sarà a carico dell'Operatore Economico Appaltatore, per ciascun Lotto e per ogni periodo/turno, la spesa di pensione completa, presso uno degli alberghi offerti in gara, per max n. 3 notti e 3 gg. in camere singole, per n. 3 funzionari/amministratori, che svolgeranno i sopralluoghi e/o faranno visita agli anziani partecipanti ai diversi soggiorni, sia per verificare l'idoneità delle strutture alberghiere scelte, sia l'esatto svolgimento delle attività previste. Le verifiche di idoneità delle strutture e dell'ospitalità potranno svolgersi anche in periodi fuori dei turni dei soggiorni anziani. Il Comune, inoltre, si riserva di inviare referenti con l'incarico di verificare l'organizzazione e la gestione dei soggiorni, presso le sedi e durante lo svolgimento degli stessi, anche senza preavviso.

ARTICOLO 23

Rinuncia al soggiorno o rientro anticipato dei partecipanti

L'Operatore Economico aggiudicatario, qualora verificasse l'assenza di un partecipante, è tenuta a comunicarla al Comune, allo scopo di mantenere o meno a disposizione la camera.

Non potranno essere pretesi risarcimenti per aver tenuto a disposizione camere non occupate, salvo specifiche disposizioni del Comune.

Nel caso in cui l'utente sia costretto a rientrare anticipatamente, per gravi motivi di salute o gravi motivi familiari opportunamente certificati, l'Operatore Economico appaltatore provvederà al rimborso per i giorni non usufruiti dal partecipante in base al seguente calcolo: (spesa totale soggiorno) / (giorni totali soggiorno) x (giornate non fruiti).

Sarà considerata come "giornata non usufruita" e quindi non compresa nel costo soggiorno, sia da parte del partecipante che dal Comune, la giornata in cui l'anziano costretto al rientro lasciasse l'albergo entro le ore 10,00.

ARTICOLO 24

Rapporti contrattuali con i terzi

L'Operatore Economico appaltatore provvederà a stipulare in nome e per conto proprio tutti i

contratti necessari per lo svolgimento del servizio, rispondendo nei confronti dell'Amministrazione dell'integrale e corretta esecuzione dell'appalto, rispettando anche quanto previsto nel successivo art. 28 del presente Capitolato.

ARTICOLO 25

Subappalto

L'Operatore Economico potrà affidare in subappalto a terzi solo attività specifiche nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione Comunale riconosce l'Operatore affidatario come unico responsabile dei Servizi, che quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte delle ditte subappaltatrici.

ARTICOLO 26

Stipula del contratto e spese contrattuali

La stipulazione del contratto avrà luogo ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Se l'aggiudicatario non addivenisse alla stipula entro i termini previsti dalla normativa sopraindicata e non ricorrerono giusti motivi da essere valutati dall'Amministrazione stessa per la stipula tardiva, questa avrà facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione e di procedere all'aggiudicazione del servizio al secondo concorrente che segue in graduatoria, ovvero di indire nuova gara a spese dell'inadempiente.

La mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà la decadenza dell'affidamento dei Servizi e l'automatica escussione della polizza provvisoria senza ulteriore preavviso. Il presente Capitolato Speciale farà parte integrante del contratto.

La forma del contratto sarà quella dell'atto pubblico a rogito del Segretario Generale della Città di Nichelino stipulato in forma elettronica ai sensi del predetto art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. comma 14) .

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

ARTICOLO 27

Cauzione definitiva

A garanzia degli adempimenti del contratto d'appalto, l'Operatore Aggiudicatario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto in argomento, apposita cauzione definitiva con la forma di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della durata pari a quella del contratto.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- c) dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
- d) dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti, a qualsiasi titolo, dal servizio prestato;
- e) del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sarà eventualmente obbligata a sostenere, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria. Inoltre sarà compreso il maggior prezzo che l'Amministrazione Comunale dovrà pagare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa aggiudicataria.

L'Operatore Economico aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, anche per la riscossione delle penali nei casi previsti dal presente capitolato.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'Operatore aggiudicatario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte dell'Ente concedente.

Tutte le polizze dovranno prevedere l'escussione a prima richiesta da parte del Comune, senza la possibilità di apporre riserve od eccezioni di sorta.

ARTICOLO 28

Modalità di pagamento

Le quote relative al soggiorno verranno pagate da ciascun partecipante su conto corrente bancario o postale intestato all'Operatore economico aggiudicatario, secondo le indicazioni che saranno rese note ai cittadini.

L'Operatore Economico aggiudicatario, a sue spese, dovrà curare la fornitura dei bollettini di conto corrente e/o quanto altro necessario per consentire il pagamento delle quote.

Altresì dovrà curare l'assistenza, le informazioni ed il supporto per l'espletamento degli atti propedeutici al servizio quali: iscrizioni, riunioni, ecc. presso locali all'uopo destinati e in accordo con la dirigenza comunale.

E' richiesta la presenza di un addetto dell'Operatore Economico Aggiudicatario almeno nei primi due giorni di apertura delle iscrizioni.

Il Comune prevede che sussistano proficui e positivi rapporti con le strutture alberghiere, pertanto dispone come minimo:

- che le ditte/strutture alberghiere ricevano un acconto pari ad almeno il 50% entro tre giorni da inizio del soggiorno;
- che le stesse ditte/strutture alberghiere ricevano il saldo del dovuto entro trenta giorni dalla conclusione del soggiorno.

I suddetti termini di modalità potranno essere soggetti a miglorie da parte della ditta aggiudicataria, miglorie/proposte in sede di offerta.

La garanzia/cauzione definitiva è costituita a garanzia anche dei vincoli sopra indicati.

In caso di mancato rispetto dei vincoli/termini modalità predetti di pagamento, il Comune darà corso all'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

L'Operatore Economico appaltatore è tenuto ad inoltrare al Comune dichiarazioni delle strutture alberghiere attestanti l'avvenuto pagamento, come segue:

- entro cinque giorni dall'inizio del soggiorno per quanto riguarda l'acconto;
- entro cinque giorni dal pagamento del saldo.

Nei 60 giorni successivi all'inoltro della documentazione predetta verrà liquidata all'appaltatore la parte di costo coperta dal Comune, per i soggetti appartenenti a fasce deboli, i quali pagano una quota agevolata, deliberata dal Comune stesso sulla base dell'I.S.E.E.

ARTICOLO 29

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico appaltatore si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

In particolare, l'Operatore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente Capitolato su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'art. 3 commi 2 e 3 della citata L. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati;
- c) a comunicare al Comune tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti;
- d) ad indicare negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dall'Operatore Economico in favore di imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi e forniture oggetto del presente capitolato il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione

appaltante;

e) ad inserire nei contratti che saranno sottoscritti con le suddette imprese, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi e l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata L. 136/2010;

f) a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Inoltre, al fine di consentire al Comune di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma 9 della citata L. 136/2010, l'Operatore Economico Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune copia di tutti i contratti sottoscritti con le imprese interessate a servizi e forniture oggetto del presente Capitolato, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta a termine dell'art. 38 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata L. n. 136/2010.

Resta inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

ARTICOLO 30

Controlli

All'Amministrazione Comunale è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti i servizi affidati, per verificare il rispetto dei punti concordati con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato.

Dalle non conformità rilevate, scaturirà un apposito procedimento di contestazione degli addebiti.

ARTICOLO 31

Penalità

Qualora, nel corso di svolgimento del servizio, i competenti organi Comunali dovessero accertare l'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni indicate nel presente capitolato, quali a titolo esemplificativo:

- a) mancata applicazione, rispetto di quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del presente Capitolato;
- b) disguidi in merito al trasporto non imputabili né al Comune, né agli utenti dei soggiorni (ad esempio: notevole ritardo nell'arrivo dei pullman nei punti di partenza);
- c) sostituzione di una o più stanze di una struttura alberghiera, segnalata e visionata dal Comune, con stanze di altra struttura, pur con caratteristiche conformi, in occasione dell'arrivo del gruppo di utenti ed in ogni caso, senza l'autorizzazione del Comune stesso;
- d) riduzione della disponibilità di stanze fornita in sede di offerta, senza autorizzazione del Comune;
- e) disguidi in merito al vitto non imputabili né al Comune, né agli utenti dei soggiorni (ad es. non alternanza dei menu, carenza di cibo, ecc);
- f) disguidi in merito al servizio spiaggia non imputabili né al Comune, né agli utenti dei soggiorni (ad es. assenza del numero sufficiente di sdraio/lettini, attrezzature sporche o rovinate);
- g) mancata realizzazione, anche parziale, delle attività di animazione previste, negligenza o inefficienza dell'accompagnatore;
- h) mancata applicazione, rispetto di quanto previsto all'art. 23 del presente Capitolato.
- i) qualsiasi altra inadempienza che pregiudichi la qualità dei soggiorni.

Potranno essere applicate per ciascuna inadempienza penalità pecuniarie da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza stessa.

Per altre eventuali tipologie non esplicitamente elencate in questa sede, si procederà per analogia.

In particolare per i seguenti casi specifici si stabilisce quanto segue:

- nel caso in cui sia ridotta la disponibilità di stanze fornita dall'albergatore in sede di offerta, senza autorizzazione del Comune, sarà applicata una penale pari al 50% del dovuto per ogni utente, che dovrà trovare sistemazione in diversa struttura.
- in caso di segnalazioni riferite a gravi disservizi o disagi nell'andamento del turno (quali ad es. carenza nel vitto e nell'igiene) da cui si rilevi una particolare situazione di disagio e nocimento per gli anziani, l'Operatore Appaltatore dovrà immediatamente provvedere a sostituire la struttura con altra struttura rispondente ai requisiti stabiliti dal presente capitolato e situata nella medesima località o in una località limitrofa, garantendo tutti i servizi previsti dal presente capitolato, senza spese aggiuntive, neppure per il trasporto degli anziani e bagagli da una struttura all'altra. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione di una penale pari al 50% del dovuto/quota pro-capite per ogni utente.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'addebito all'Operatore Appaltatore aggiudicatario con invito a formulare per iscritto le proprie deduzioni nel termine di quindici giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Decorso detto termine il Comune potrà procedere all'applicazione della penalità.

La penalità potrà essere dedotta dalla prima fattura emessa a seguito della definizione della contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dal risarcimento del danno spettante al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ARTICOLO 32

Risoluzione del contratto

L'Operatore Economico aggiudicatario incorrerà nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri ad eccezione delle forme consentite dalla normativa vigente;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio a giudizio insindacabile del Comune;
- quando l'Operatore Economico si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza. In tale ipotesi l'Operatore aggiudicatario non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara sin d'ora di rinunciare;
- in caso di non soddisfazione rispetto a tutte le strutture alberghiere offerte in sostituzione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Comune, inviata tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva

ARTICOLO 33

Recesso

L'Operatore Economico aggiudicatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso sarà regolamentato da quanto previsto all'art.109 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 34

Sostituzione dell'Operatore Economico aggiudicatario

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'Operatore Economico aggiudicatario, il Comune di Nichelino si riserva la facoltà di procedere a nuovo affidamento ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 35

Osservanza leggi e decreti

L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e i decreti di carattere normale e/o eccezionale, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

L' Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda alla vigente legislazione applicabile in materia.

Eventuali sanzioni previste nelle vigenti leggi e regolamenti saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Comune.

ARTICOLO 36

Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare, nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nel presente Capitolato, è competente il Foro di Torino.

ARTICOLO 37

Misure di sicurezza per la tutela della privacy

L'Operatore Economico è tenuto ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali in relazione ai rischi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati personali devono essere, quindi, custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Operatore Economico alla stipula del contratto dovrà indicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati; contestualmente dovrà rilasciare una dichiarazione circa le misure di sicurezza concretamente adottate con riferimento ai dati conservati sia su supporto cartaceo che informatico.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. l'Operatore Economico sarà responsabile sia penalmente che in solido per i danni provocati agli interessati in violazione delle disposizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 38

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196

I dati forniti dai partecipanti alla gara saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gestione del procedimento di appalto e per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

Il trattamento degli stessi viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici.

I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità di dar corso all'offerta.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

I partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 39

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale per l'affidamento dei servizi in oggetto, si fa riferimento al Codice dei Contratti, alle disposizioni legislative vigenti in materia e al Codice Civile.